



Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI-REDAELLI"

Determina n. 303 del 17/12/2024

DIRETTORE GENERALE: Giovanni Mercuri

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI CONVENZIONE TRA L'ASP GOLGI-REDAELLI E FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS IRCCS SANTA MARIA NASCENTE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI CORSI DI LAUREA DIVERSI, E DEL RELATIVO SCHEMA CONTRATTUALE.

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI MERCURI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visti

- la DGR n. 7763 del 17.01.2018, Regione Lombardia e il Dds n. 6286 del 07.05.2018, Regione Lombardia;
- il documento aziendale "Procedure per la disciplina e la gestione di convenzioni e tirocini formativi", approvato con DDG n. 43 del 19.03.2021;

premesse che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- la Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS IRCCS Santa Maria Nascente ha richiesto all'ASP Golgi-Redaelli di proseguire gli accordi convenzionali per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare per studenti che frequentano Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie diversi presso l'Università degli Studi di Milano, precisamente come segue:
 - Educazione Professionale
 - Infermieristica
 - Fisioterapia
 - Logopedia
 - Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE)
 - Tecniche di Neurofisiopatologia
 - Terapia Occupazionale;
- tra l'Azienda e la Fondazione sopra richiamata sono già intercorsi nel tempo e con buon esito rapporti convenzionali in ordine alle medesime materie;
- la competente UOC Affari Generali e Trasparenza ha espletato con esito favorevole i lavori istruttori, verificando altresì preventivamente l'interesse aziendale al convenzionamento mediante acquisizione di parere dei soggetti competenti in relazione alle attività oggetto di tirocinio;
- le parti contraenti, a seguito di ampia istruttoria conservata in atti, sono pervenute all'individuazione di uno schema convenzionale condiviso (in parziale modifica del testo precedentemente definito per gli accordi), che è possibile accogliere - in accordo con quanto definito con le sopraccitate "Procedure per la disciplina e la gestione di convenzioni e tirocini formativi" – stante la sostanziale conformità dei contenuti ritenuti minimi ed imprescindibili dalle medesime;
- sono state concordate con la parte richiedente la durata della convenzione (dal 01.01.2025 al 30.09.2029), la estensione della stessa alle tre strutture operative aziendali, e la forma collettiva della medesima;

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula della convenzione e dello schema convenzionale proposto in allegato;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la stipula con Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS IRCCS Santa Maria Nascente (via Carlo Girola 30 – Milano, CF. 04793650583) della convenzione collettiva per lo svolgimento nelle tre sedi operative aziendali di attività di tirocinio curriculare per studenti dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie richiamati in premessa, con validità 01.01.2025/30.09.2029, sulla base del testo di accordo posto

- in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
2. di dare atto che la Fondazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997, e che pertanto l'Azienda provvederà all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ai sensi della disciplina di legge applicabile, facendone apposita richiesta alla competente UOC Economico Finanziaria;
 3. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento;
 4. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:
- UOC Affari Generali e Trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
Dott. Giovanni MERCURI
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

CURRICULARE

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018 n. 6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE: Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS, con

sede legale in Milano via Carlo Girola 30, C.F. 04793650583 – Partita I.V.A.

12520870150 in atto rappresentata dal _____, domiciliato

per la carica presso la sede legale, d'ora in poi denominata “Soggetto promotore” o “Fondazione”,

E

SOGGETTO OSPITANTE – ASP Golgi Redaelli, con sede Legale in Viale

Bartolomeo d’Alviano, n°78, - 20146 Milano (MI), Codice Fiscale n.

80063990156 e Partita I.V.A. n. 04737420150, rappresentata dal

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Legale, di seguito denominata:

“Soggetto ospitante” o “ASP”,

PREMESSO CHE

Ai sensi del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 gennaio 2006 tra la

Regione Lombardia e le Università Lombarde, sono state stipulate convenzioni

tra la Fondazione Don Carlo Gnocchi e l’Università degli Studi di Milano per

regolamentare i rapporti di cooperazione relativi alle attività formative dei

Corsi di Laurea di seguito indicati:

CORSO DI LAUREA	DATA CONVENZIONE
Educazione Professionale	01/02/2024
Infermieristica	01/02/2024
Fisioterapia	01/02/2024

Logopedia 08/03/2022

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

(TNPEE) 08/03/2022

Tecniche di Neurofisiopatologia 01/02/2024

Terapia Occupazionale 01/02/2024

- in applicazione dell'art. 2, punto 1, delle convenzioni sopracitate, la Fondazione, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per i Corsi di Laurea suindicati proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, idonee per le attività formative curricolari degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche e organizzative. Le strutture e risorse vengono fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università;

- le convenzioni in parola prevedono all'art. 2, punto 4, che qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dalla Fondazione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per i Corsi di Laurea oggetto della presente convenzione, la Fondazione d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale dell'Università a cui afferiscono i Corsi di Laurea sopraindicati, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;

- la Fondazione Don Gnocchi intende avvalersi attraverso la presente Convenzione della collaborazione dell'ASP, per lo svolgimento delle attività di tirocinio per gli studenti dei Corsi di Laurea sopraindicati.

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 Soggetti della Convenzione

1. Il Soggetto ospitante ASP si impegna, previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa e previa accertata disponibilità delle strutture aziendali interessate, ad accogliere presso le proprie strutture aziendali i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinanti" per lo svolgimento di Tirocini curriculari dei Corsi di Laurea indicati nelle premesse su proposta del soggetto promotore Fondazione;

2. La presente Convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore per l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione per il Tirocinio dal Soggetto Ospitante.

3. Al personale dipendente del soggetto ospitante all'inizio di ogni anno accademico può essere affidato, previo nulla osta della struttura ospitante in ottemperanza dell'art.53 D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., lo svolgimento di attività di docenza, di tutorato e/o di assistenza di tirocinio nelle forme e condizioni indicate dall'Università;

4. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi all'espletamento delle docenze di cui al comma precedente affidati al personale del Soggetto Ospitante intercorrono esclusivamente fra il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante.

ARTICOLO 2 Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata del tirocinio è indicata nei Progetti Formativi Individuali.

2. La durata così definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3 Progetto Formativo Individuale e obblighi del tirocinante

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale allegato alle presenti intese, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui agli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

3. Durante lo svolgimento del percorso di tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale;

b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, informazioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) rispettare in generale tutti gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i., art. 20, e in particolare:

- utilizzare correttamente ed in modo appropriato i dispositivi di protezione forniti

- osservare le disposizioni, le istruzioni e i protocolli in uso in Azienda ai fini della protezione individuale e collettiva

- sottoporsi ai controlli sanitari ed agli accertamenti periodici disposti dall'Azienda

d) aderire alle prescrizioni aziendali eventualmente disposte in caso di situazioni emergenziali

e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, anche in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

f) seguire le indicazioni del tutor nell'ambito di quanto previsto dal Progetto Formativo Individuale e fare riferimento al medesimo per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

g) frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato o conoscenza;

h) richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi.

4. Il soggetto promotore garantisce il rispetto degli obblighi sopra estesi da parte del tirocinante.

5. Il soggetto ospitante ha facoltà di interrompere il tirocinio nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, nonché in caso di mancata osservanza da parte del tirocinante delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sorveglianza sanitaria e situazioni emergenziali. Dell'interruzione va data notizia al soggetto promotore ed al tirocinante interessato. L'Azienda si riserva la facoltà di ammettere o non ammettere al tirocinio il soggetto inadempiente nel caso di nuova richiesta.

6. E' riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano personalizzato da parte degli stipulanti.

7. Le Parti concordano altresì che tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante non si instaura alcun rapporto di impiego e nel rispetto di quanto disciplinato dagli indirizzi regionali, il Tirocinio non dà luogo a remunerazione o indennità di partecipazione.

ARTICOLO 4 Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal Tutor del soggetto promotore e dall'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2. Il Tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con l'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3. L'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dall'Assistente di tirocinio, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 Indennità di partecipazione

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista alcuna indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. I tirocinanti nell'espletamento delle attività di tirocinio sono coperti da assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Gli estremi della polizza contro gli infortuni sul lavoro e della polizza per la responsabilità civile, saranno indicati nel progetto formativo e, qualora le predette polizze dovessero avere scadenza nell'arco temporale di vigenza

della presente convenzione, sarà cura della parte interessata dare prova dell'avvenuto rinnovo.

3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del Tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza comunicato dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

4. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., art. 2, comma 1 lettera

a) il tirocinante è equiparato al lavoratore, come pure l'allievo degli Istituti di Istruzione ed Universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di: laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio;

- informare/formare il tirocinante in materia di norme relative all'igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81 /08 e s.m.i.;

- designare un tutor che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

- predisporre il percorso formativo personalizzato in condivisione con il tutor aziendale, anche riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor dovrà collaborare con il tutor formativo aziendale al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela del tirocinante.

3. Il soggetto ospitante si impegna, ai fini del rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a:

- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mettere a disposizione locali ed attrezzature a norma;

- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al/i beneficiario/i;

- individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. Servizio di Prevenzione e Protezione);

- fornire informazioni ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
*organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali

(primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; *rischio intrinseco aziendale.

4. In ogni fase del percorso, i soggetti promotore e ospitante si coordinano, anche per il tramite dei rispettivi tutor, al fine di:

- verificare e garantire l'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;

- verificare il rispetto da parte del tirocinante degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 81/08 s.m.i. In particolare la violazione da parte del tirocinante degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo aziendale al docente tutor affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie, pena la interruzione del tirocinio;

- gestire ogni eventuale criticità in materia.

5. Il Soggetto Ospitante, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare:

- L'informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del Soggetto Ospitante. Il Soggetto Ospitante informerà i tirocinanti, con un

incontro di introduzione, sulle normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia, procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il primo soccorso, misure e attività di prevenzione e protezione adottate in merito a rischi specifici. La partecipazione al predetto incontro è vincolante per l'inizio del tirocinio.

La Formazione dei lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico dell'Soggetto Proponente;
- formazione specifica: erogazione a carico dell'Soggetto Ospitante.

La Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, se prevista, sarà a carico del Soggetto Ospitante: l'idoneità sanitaria alla mansione verrà certificata dal Medico Competente della Struttura ospitante, secondo quanto previsto dal relativo Protocollo Sanitario e dalle procedure interne dell'Ente Convenzionato. L'idoneità sanitaria è vincolante per l'inizio del tirocinio. La cartella sanitaria del tirocinante viene conservata presso la struttura ospitante.

La fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) sarà a carico all'Ente Convenzionato.

Il Soggetto Ospitante garantisce l'impegno al rispetto dei regolamenti e delle procedure interne dell'Ente Convenzionato, nonché la partecipazione alle prove di emergenza ed evacuazione organizzate dalla Struttura ospitante.

6. Qualora il Soggetto ospitante si doti, in ossequio a previsioni normative nazionali, regionali o di settore e/o autonomamente, di protocolli e procedure particolari atte a contrastare fenomeni eccezionali/emergenziali, il tirocinante,

nel superiore interesse della tutela di ospiti e dipendenti e della salute pubblica, è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni organizzative emanate, anche ove queste comportino screening ed accertamenti esulanti dalla normale sorveglianza sanitaria, nonché la sottoposizione ad eventuali pratiche cliniche connesse (ad es: tamponi, vaccinazioni, profilassi.....), in caso contrario interverrà l'interruzione o la sospensione del tirocinio per cause di forza maggiore.

ARTICOLO 8 Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data del 01.01.2025 fino al 30.09.2029 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).

2. La stessa è rinnovabile su espressa volontà delle parti, previa comunicazione scritta del Soggetto Promotore.

3. Le parti possono comunque recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata AR o PEC.

ARTICOLO 9 Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.

2. Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. Le parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.

6. Il Soggetto Ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

ARTICOLO 10 Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 (trenta) giorni solari per singolo evento.

2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 (quindici) giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

5. Sono fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 3, cc. 5 e 6.

ARTICOLO 11 Codice Etico e Modello organizzativo 231

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura e se non in contrasto

con il proprio modello organizzativo e codice etico adottato. La violazione del Codice Etico e/o del Modello organizzativo 231 comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex Art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 Spese di Registrazione e Bollo

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986.

2. Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

3. Fondazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997. L'altra Parte provvederà all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile.

ARTICOLO 13 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

ARTICOLO 14 Controversie

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Il soggetto promotore Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS

Il

Il soggetto ospitante

ASP Golgi Redaelli

Il

Dott.

ALLEGATO A

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

ANAGRAFICA GENERALE

TIROCINANTE

Nome

Cognome

Cittadinanza

Nato a

Il

Residente in

Comune

C.A.P.

Provincia o stato estero

Domiciliato in

Comune

C.A.P.

Provincia

Codice Fiscale

Telefono/Cell. (*) campo obbligatorio

Mail

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione

Sede legale in

Comune

C.A.P.

	Provincia	
	Codice Fiscale	
	Sede operativa in	
	Comune	
	C.A.P.	
	Provincia	
	Responsabile	
	Telefono	
	Mail	
	SOGGETTO OSPITANTE	
	Denominazione ASP GOLGI REDAELLI	
	Sede legale in VIA B. D'ALVIANO,78	
	Comune MILANO	
	C.A.P. 20146	
	Provincia MI	
	Codice Fiscale 80063990156	
	Natura Giuridica Azienda di Servizi alla Persona – Pubblica	
	Amministrazione	
	Sede operativa (Istituto) di	
	Responsabile della gestione del tirocinio	
	Telefono	
	Mail	
	INFORMAZIONI SPECIFICHE	
	CONVENZIONE DI RIFERIMENTO	
	Sottoscritta in data	

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Assicurazione

N° Polizza

la copertura assicurativa deve specificatamente riguardare la responsabilità civile del tirocinante verso terzi – in primo luogo verso l'azienda ospitante – relativamente a tutte le attività svolte nel corso del tirocinio, anche quelle eventualmente svolte al di fuori dell'azienda ospitante e rientranti nel presente Progetto Formativo. La copertura assicurativa dovrà essere garantita per tutta la durata del tirocinio

OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Durata

Data inizio

Data fine

Articolazione oraria durata complessiva di ore.

giornate lavorative settimanali (escluse le domeniche e le festività):

monte ore settimanale: max

monte ore giornaliero: max (non comprensive della pausa di ½ ora se l'impegno è superiore alle 6 ore).

AMBITO/I DI INSERIMENTO e ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO

Descrivere brevemente l'ambito aziendale in cui si svolgerà il tirocinio (ad esempio: settore, reparto, ufficio; descrizione di massima delle attività che vengono svolte in tale ambito, ecc.) inoltre descrivere brevemente le attività che saranno affidate al tirocinante

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi del tirocinio

Obiettivi formativi individuali

(Formazione in materia di salute e sicurezza

Formazione generale (4 ore) e formazione specifica specialistica (12 ore)

attuare secondo quanto definito dall'Accordo in Conferenza Permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del

21.12.2017 a cura del soggetto promotore)

Il riconoscimento dei crediti formativi verrà effettuato nel rispetto della

normativa regionale in materia

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante si impegna

al rispetto degli obblighi a sé posti in capo dalla Convenzione:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, informazioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- rispettare in generale tutti gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i., art. 20, e in particolare:
 - utilizzare correttamente ed in modo appropriato i dispositivi di protezione forniti
 - osservare le disposizioni, le istruzioni e i protocolli in uso in Azienda ai fini della protezione individuale e collettiva
 - sottoporsi ai controlli sanitari ed agli accertamenti periodici disposti dall'Azienda
 - aderire alle prescrizioni aziendali eventualmente disposte in caso di situazioni emergenziali

atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del

D.PR. 28/1 2/2000 n. 445;

di esprimere, ai sensi del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, da parte di Regione Lombardia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i

Milano,

Il tirocinante

Per l'Ente inviante

Per l'ASP Golgi-Redaelli